

Comune di NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 19/06/2013

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità ed obiettivi
- Art. 4 - Informativa
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Notificazione
- Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla postazione server e alla stazione di monitoraggio e controllo
- Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza
- Art. 10 - Accesso al sistema e parole chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 - Obblighi degli operatori

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 20 - Norma di rinvio
- Art. 21 - Pubblicità del regolamento
- Art. 22 - Modifiche regolamentari
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, realizzati mediante il sistema di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Novafeltria, costituito da un sistema centralizzato in cui i punti di ripresa sono collegati ad una Postazione Server, istituita presso la sede del Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Emanuele. Le immagini raccolte dai punti di ripresa sono visibili dalla stazione di monitoraggio e controllo posta presso la sede della Polizia Municipale sita in Via C. Battisti.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la Postazione Server è trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

d. per “**titolare**”, l’ente Comune di Novafeltria, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio urbano (come riportato nell'allegato "A" al presente regolamento), gestito dal Comune di Novafeltria – Area Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Novafeltria, in particolare dal D.Lgs.n. 267/2000, dall'art. 6 del D.L. n. 11/2009 come convertito dalla L. 23 aprile 2009, n.38, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla L. n. 65/1986 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta, esclusivamente, il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Con tale sistema si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, altresì, per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11/2009, come convertito dalla L. n.38/2009;
 - c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) al controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, donne e anziani) e garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in *ALLEGATO "B"* al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, dovrà essere installata adeguata cartellonistica.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.
3. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Novafeltria nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il responsabile dell'Area di Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Comune di Novafeltria presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti del precedente art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso alla Postazione Server, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla postazione server e alla stazione di monitoraggio e controllo

1. L'accesso alla Postazione Server e alla stazione di monitoraggio e controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del sistema di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione del sistema di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso della Postazione Server.

Art. 10 - Accesso al sistema e parole chiave

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di log di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso

contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la postazione Server, presso la sede del Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Emanuele, e saranno visibili dalla stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Municipale sita in via C. Battisti. Le immagini potranno essere visualizzate su monitor e saranno registrate su un server. E' espressamente previsto che la risoluzione delle riprese sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il monitoraggio del traffico. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11/2009 come convertito dalla L. 23 aprile 2009, n.38 .

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio per il sistema centralizzato, che ha la sua collocazione nella postazione server, da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre il termine di cui al comma 1, lett. c).

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11 nella Postazione Server.
2. La Postazione Server è ubicata presso la sede del Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Emanuele in una stanza sistematicamente chiusa a chiave che non è accessibile al pubblico.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Novafeltria a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D. Lgs. n.196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V NORME FINALI

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. n. 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 22 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Articolo 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità delle norme previste dallo Statuto Comunale.

ALLEGATO "A": ELENCO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA

N. Telecamera	Tipo	Localizzazione telecamera	Vista
1	Fissa	Parco lungofiume – "avamposto"	Piazzale parcheggio "avamposto"
2	Fissa	Parco lungofiume – "avamposto"	Percorso pedonale parco lato mare
3	Fissa	Parco lungofiume – area giochi	Piazzale area giochi
4	Fissa	Parco lungofiume – area giochi	Percorso pedonale parco lato mare
5	Fissa	Parco lungofiume – area giochi	Percorso pedonale parco lato monte
6	Fissa	Parco lungofiume – area sotto Istituto Einaudi	Percorso pedonale parco lato mare
7	Fissa	Parco lungofiume – area sotto Istituto Einaudi	Percorso pedonale parco lato monte
8	Fissa	Parco lungofiume – area sotto campo sportivo	Percorso pedonale parco lato mare
9	Fissa	Parco lungofiume – area sotto Campo Sportivo	Percorso pedonale parco lato monte
10	Fissa	Piazza Vittorio Emanuele	Piazza Vittorio Emanuele verso Municipio
11	Fissa	Piazza Vittorio Emanuele Municipio	Piazza Vittorio Emanuele verso Palazzo Mattei
12	Fissa	Piazza Vittorio Emanuele Municipio	Piazza Vittorio Veneto Giardini e bagni Pubblici
13	Dome	Piazza Vittorio Emanuele Municipio	Piazza Vittorio Emanuele verso Fontana – Piazzale Santa Marina – Piazza Vittorio Veneto
14	Fissa	Piazza Roma Palazzo Anagrafe	Piazza Roma
15	Fissa	Piazza Roma Palazzo Anagrafe	Via Battisti – verso casa Monti
16	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Vialetto ingresso Biblioteca verso Via Saffi
17	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Area esterna e scalette sul retro della Biblioteca
18	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Locali interni Biblioteca Piano terra
19	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Locali interni Biblioteca Piano terra
20	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Locali interni Biblioteca Piano terra
21	Fissa	Biblioteca Comunale Via Saffi	Locali interni Biblioteca Piano terra
22	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Vialetto ingresso Biblioteca verso Biblioteca
23	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Via Saffi lato mare
24	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Locali interni Centro di aggregazione Giovanile "Ex SIP" Piano terra
25	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Locali interni Centro di aggregazione Giovanile "Ex SIP" Piano terra
26	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Locali interni Centro di aggregazione Giovanile "Ex SIP" Piano primo
27	Fissa	Centro Aggregazione Giovanile "Ex SIP" Via Saffi	Locali interni Centro di aggregazione Giovanile "Ex SIP" Piano primo

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA
C. C. N. 37 DEL 19/06/2013.

INFORMATIVA "MINIMA"

